

(N. 2053-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **MACRELLI, GASPAROTTO, JACINI, FANTONI, ZELIOLI, DE BÒSIO, ROMITA, CANALETTI GAUDENTI, BOCCASSI, FUSCO, CONCI, ADINOLFI, GRAVA e SINFORIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 1^o aprile 1952

Provvedimenti a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire è inteso, anzitutto, a riconoscere all'Associazione nazionale vittime civili di guerra — per quanto riguarda i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra — i compiti di rappresentanza e tutela esclusiva che per le analoghe categorie di vittime militari di guerra sono attribuiti, in virtù del regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, alle Associazioni nazionali dei combattenti e reduci, dei mutilati e invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti in guerra; altro scopo principale del disegno di legge è l'ammissione della

predetta Associazione vittime civili di guerra a fruire dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero del tesoro quale assegnazione a favore delle predette associazioni combattenti e reduci, mutilati ed invalidi di guerra e famiglie dei caduti in guerra, fissandone, per il corrente esercizio, l'assegnazione in lire 65 milioni (art. 1).

Il provvedimento in esame contiene inoltre le seguenti norme: statuizione, a carico dei mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, di un contributo obbligatorio a favore della Associazione nazionale vittime civili di guerra, conformemente a quanto dispongono le norme vigenti circa il contributo obbligatorio a carico

dei mutilati ed invalidi di guerra a favore della Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra (art. 2); ammissione a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in aggiunta ai membri previsti dal regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, di due componenti scelti in base a designazione della Presidenza della Associazione nazionale vittime civili di guerra (art. 3); ammissione a far parte del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, in aggiunta ai membri previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, di un delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (art. 4).

Per quanto concerne la sostanza del provvedimento, la questione che si pone non è se concedere o meno assistenza economica ad una categoria di vittime della guerra. Si tratta invece di vedere se sia opportuno concedere la rappresentanza esclusiva della detta categoria ed una sovvenzione statale ad una determinata associazione.

A tale proposito risulta che, da parte di enti che associano categorie di reduci e combattenti, pervengono continue rimostranze contro il « monopolio di rappresentanza » delle rispettive categorie riconosciuto alle tre associazioni degli invalidi, dei combattenti e delle famiglie dei caduti dal regio decreto 19 aprile 1923, n. 850. Gli enti predetti affermano che se l'esistenza di tale monopolio poteva ammettersi al tempo in cui fu concesso, non lo può più essere ora, essendo in contrasto con la dichiarazione della Costituzione che riconosce ai cittadini il diritto di liberamente associarsi. Tale rilievo non sembra del tutto infondato, specialmente con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge di cui trattasi.

Inoltre, poichè per il raggiungimento dei fini di cui al cennato regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, le tre Associazioni predette fruiscono di contributi annuali a carico del bilancio statale, gli enti esclusi dal beneficio lamentano ancora la condizione di inferiorità in cui vengono a trovarsi di fronte alle tre Associazioni predette, che per avere adeguati mezzi finanziari possono svolgere una notevole opera assistenziale.

Si ha ragione di ritenere, pertanto, che, ove il progetto in questione fosse approvato, si

provocherebbero nuove proteste — che non si potrebbero considerare completamente infondate — da parte degli organismi esclusi che, facendosi forti di tale precedente, non mancherebbero di avanzare analoghe richieste. Mentre è stato in Commissione autorevolmente osservato che sarebbe in contrasto con la necessità, oggi generalmente sentita e proclamata, di snellire il troppo pesante e costoso apparato burocratico, il favorire il moltiplicarsi degli enti con funzioni di diritto pubblico o che comunque gravino sul bilancio dello Stato. Sarebbe, se mai, più opportuno perfezionare l'organizzazione degli enti che quelle funzioni già attualmente esercitano allargandone eventualmente la sfera di competenza.

Infine, ove fossero approvate le norme di cui agli articoli 3 e 4, verrebbe alterata l'attuale composizione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, turbando, per quanto concerne il primo, l'equilibrio attualmente esistente. Comunque, poichè le rispettive leggi istituzionali delle citate Associazioni sono in corso di riforma, le innovazioni in parola dovrebbero essere studiate in tale sede.

Per quanto riflette il lato finanziario del provvedimento, si deve anzitutto rilevare che la 5^a Commissione permanente (finanze e tesoro) ha dato parere contrario (vedi allegato). Inoltre, a parte i motivi chiaramente esposti nel parere suddetto, il sistema di finanziamento previsto nel progetto non è sembrato equo alla Commissione. Infatti, l'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra, l'Associazione dei combattenti e reduci e l'Associazione dei mutilati ed invalidi di guerra usufruiscono rispettivamente delle seguenti assegnazioni a carico del bilancio del corrente esercizio: lire 200 milioni, lire 150 milioni e lire 100 milioni. Ora, per assegnare 65 milioni all'Associazione vittime civili di guerra in esecuzione di quanto è disposto nel disegno di legge, si dovrebbero ridurre notevolmente le altre citate assegnazioni già ora insufficienti alle necessità degli enti che ne usufruiscono.

In conclusione, nulla in contrario a che sia concessa alla categoria Vittime civili di guerra

la necessaria assistenza, che nessuno vuol negare e di cui, in realtà, la suddetta categoria non è attualmente priva. Infatti, a parte qualche erogazione del Ministero dell'interno (Direzione generale assistenza pubblica), gli interessati, dopo il conferimento della pensione, passano, per l'assistenza, all'Opera nazionale invalidi di guerra, che presta loro tutte le forme di assistenza di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito con legge 5 maggio 1949, n. 178.

La Commissione non ha però ritenuto opportuno, per i sopradetti motivi, che vengano attribuiti all'Associazione di cui trattasi la rappresentanza esclusiva degli interessi della categoria delle vittime civili di guerra, il contributo di cui all'articolo 1 e i diritti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge; propone pertanto all'Assemblea che il disegno di legge stesso non sia approvato.

TUPINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla disposizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 aprile 1923, n. 850 è aggiunto il seguente comma: «Detta rappresentanza, per quanto riguarda i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, è riconosciuta all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in Ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947. L'Associazione è ammessa a fruire dei fondi stanziati dallo apposito capitolo del Bilancio del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio, quale assegnazione statale a favore delle Associazioni nazionali contemplate dalla legge 19 aprile 1923 n. 850, fissando per il corrente esercizio la assegnazione in 65 milioni di lire.

Art. 2.

La legge 18 aprile 1951, n. 295, concernente il contributo obbligatorio a carico dei muti-

lati e invalidi a favore dell'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra si applica a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra per quanto riguarda i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, con decorrenza dalla data di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Del Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra fanno parte, in aggiunta ai membri previsti dal regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, due componenti scelti in base a designazione della Presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Art. 4.

Del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali dell'opera nazionale per gli orfani di guerra, in aggiunta a quelli previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, fa parte un delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

ALLEGATO.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Da un sommario esame del testo di legge sembrerebbe che essa non comporti onere finanziario. In realtà per far fronte agli scopi del provvedimento occorrerebbe ridurre gli stanziamenti già stabiliti a favore degli altri enti indicando quali di essi e in che misura devono essere ridotti per compensare l'asse-

gnazione dei 65 milioni all'Associazione vittime civili.

La Commissione finanze e tesoro non ritiene pertanto che l'indicazione della copertura sia in accordo con l'articolo 81 della Costituzione e pertanto esprime parere contrario all'attuale testo del disegno di legge.